

## TRIBUNALE MILANO

13 APRILE 2000

ESTENSORE: MARANGONI

PARTI: IANNINI

(Avv. Boneschi)

R.C.S. EDITORI

(Avv. Franco)

**Dati personali • Indirizzo di casa • Pubblicazione su quotidiano • Violazione art. 9 L. 675/96 • Sussistenza.**

*Il regime di pubblicità degli atti anagrafici esclude la diretta consultabilità degli stessi e richiede che il rilascio della certificazione da parte dell'ufficiale dello stato civile sia preceduta dalla richiesta da parte di persona identificata. Costituisce pertanto lesione dei principi fissati dall'art. 9 l. 675/96 la diffusione indiscriminata e priva di effettiva pertinenza rispetto agli scopi informativi es-*

*senziali del dato anagrafico della residenza.*

**Dati personali • Trattamento in violazione della L. 675/96 • Danno non patrimoniale • Risarcimento • Ammissibilità.**

*Stante la espressa previsione dell'art. 29, u.c., L. 675/96 va risarcito il danno non patrimoniale conseguente alla illecita diffusione su un quotidiano dell'indirizzo di casa dell'interessato (nel caso di specie sono stati liquidati 10 milioni).*

**C**on atto di citazione notificato in data 9 gennaio 1998 Augusta Iannini — magistrato in servizio presso il Tribunale di Roma con funzioni di Giudice per le indagini preliminari — conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la RCS Editori S.p.A. e Ferruccio De Bortoli, rispettivamente società editrice e direttore responsabile de *Il Corriere della Sera*, in relazione alla pubblicazione avvenuta in data 10 agosto 1997 su detto quotidiano nell'ambito di una intera pagina dedicata ad una inchiesta giudiziaria della Procura della Repubblica di Perugia di una mappa della città di Roma titolata « *La Capitale dei Sospetti. Indirizzi da controllare secondo il rapporto dei ROS.* » ove, insieme alle abitazioni di persone coinvolte nelle indagini, era indicata anche l'abitazione della stessa attrice.

Chiedeva pertanto che venisse accertato il carattere diffamatorio di tale mappa — in considerazione dell'arbitrario e ingiustificato inserimento della sua persona tra i soggetti coinvolti nelle indagini — nonché la lesività per la riservatezza di essa attrice della divulgazione del luogo della propria abitazione, con conseguente condanna al risarcimento del danno.

Si costituivano entrambi i convenuti con memoria comune, affermando che in realtà la persona della dott.ssa Iannini era stata oggetto di coinvolgimento nelle indagini di Perugia, con particolare riferimento ad una serie di inchieste all'epoca in corso.

Quanto alla indicazione dell'indirizzo dell'attrice affermavano che detta menzione era giustificata dal fatto che essa aveva subito una perquisizione domiciliare e che comunque la genericità dell'indicazione doveva ritenersi insufficiente ad indicare l'ubicazione dell'abitazione dell'at-

\* La presente sentenza che, a quanto consta, è la prima ad applicare le previsioni risarcitorie contenute nella L. 675/96,

sarà commentata nel prossimo fascicolo dal prof. Salvatore Sica.

trice, né in proposito doveva ritenersi pertinente alcun richiamo alla legge n. 675/1996.

Precisate le conclusioni dalle parti come in epigrafe trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione dal Giudice all'udienza del 3 novembre 1999 previa concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — 1. In via preliminare deve essere affrontata l'eccezione proposta a verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 3 novembre 1999 dal difensore dell'attrice avverso la produzione eseguita in tale occasione da parte del difensore dei convenuti di un documento, rappresentato dalla segnalazione ex art. 31, legge n. 675/1996 presentata in data ivi non rilevabile al Garante per la protezione dei dati personali da parte di Bruno Vespa, coniuge dell'odierna attrice, in riferimento alla stessa « mappa » comparsa su *Il Corriere della Sera* del 10 luglio 1997.

Premesso che la data della presentazione di tale segnalazione (9 ottobre 1997) appare ricavabile dalla premessa del provvedimento del Garante del 2 dicembre 1998 (doc. 5 fasc. attrice), risulta del tutto evidente che tale produzione appare inammissibile in quanto eseguita successivamente al maturarsi della preclusione di cui all'art. 184 cod. proc. civ. coincidente con l'udienza dell'11 novembre 1998.

Né in contrario appare sufficiente — al fine di una eventuale rimessione in termini ai sensi dell'art. 184-bis cod. proc. civ. — la mera allegazione sfornita di qualsiasi supporto documentale dell'affermato ritardo con il quale l'ufficio del Garante avrebbe trasmesso tale documento (v. verbale udienza 3 novembre 1999), posto che in tal caso la parte interessata avrebbe avuto comunque l'onere di richiedere gli ulteriori termini di cui alla seconda parte del comma 1, dell'art. 184 cod. proc. civ. al fine di garantire la rituale introduzione di tale documento negli atti di causa.

Di tale documento pertanto non si terrà alcun conto nella decisione della causa, in quanto da escludersi dagli atti legittimamente prodotti in giudizio.

2. Parte attrice ha contestato ai convenuti in giudizio il pregiudizio sul piano diffamatorio derivante dall'accostamento del proprio nome all'indagine giudiziaria della Procura della Repubblica che coinvolgeva all'epoca Sergio Melpignano ed altre persone.

La pagina de *Il Corriere della Sera* ove la « mappa » oggetto della contestazione è stata pubblicata era in realtà in gran parte dedicata alle polemiche politiche suscitate dal fatto che un Ministro era stato fotografato insieme alla persona sottoposta alle indagini e che tale foto era finita tra le carte dell'inchiesta e poi pubblicata dai giornali.

La « mappa » delle persone che sarebbero state sotto il controllo del ROS dei Carabinieri era inserita invece a fianco di un articolo nella parte bassa della pagina che riportava le trascrizioni di alcuni brani delle intercettazioni telefoniche eseguite nei confronti del Melpignano.

La lettura degli articoli contenuti nell'intera pagina conferma che in nessuno di essi vi era alcun riferimento diretto o indiretto alla persona dell'odierna attrice né da alcun particolare risultava possibile desumere che la stessa fosse in qualche modo coinvolta in tale indagine.

Le parti convenute hanno affermato (v. comparsa conclusionale) che l'inserimento del nome dell'attrice nella « mappa » doveva ritenersi pertinente nell'inchiesta sul Melpignano in quanto la stessa attrice era all'epoca sottoposta alle indagini dalla stessa Procura perugina per abuso d'ufficio e rivelazione di segreti d'ufficio in relazione alle dichiarazioni rese da Pierfrancesco Pacini Battaglia (v. doc. 13 fasc. conv.).

Tuttavia dal complesso della sommaria documentazione prodotta dai convenuti risulta tutt'altro che evidente l'affermato collegamento tra le due inchieste, svolte dalla magistratura perugina evidentemente in quanto entrambe coinvolgevano le posizioni di magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari romani.

Va rilevato in proposito che la quasi totalità della documentazione prodotta dalle parti convenute risulta formata da dispacci di agenzia giornalistica e da diversi articoli di giornale, la cui capacità di effettiva attestazione della verità dei fatti esposti non può considerarsi rilevante, trattandosi evidentemente di fonti in nessun modo da considerarsi privilegiate (v. in proposito Cass. pen. n. 7393/1996) in quanto altrimenti si darebbe luogo ad un inammissibile circuito di autoreferenzialità interno all'ambito giornalistico che porterebbe di fatto a vanificare il dovere imposto al giornalista di verificare autonomamente il fondamento dei fatti narrati.

Tuttavia anche dall'esame degli stessi dispacci ed articoli prodotti in causa dai convenuti — limitatamente a quelli anteriori alla data di pubblicazione della « mappa » in questione — non si ricava comunque alcun elemento che possa in effetti sostenere il coinvolgimento dell'attrice nell'indagine Melpignano e dunque giustificare la menzione della medesima in tale contesto.

L'unico esile filo di collegamento tra la persona dell'attrice ed il Melpignano rilevabile da tali documenti sarebbe la circostanza che essa si trovava nel gennaio 1996 nell'ormai famoso bar Tombini — allorché fu scoperta una microspia installata per ordine della Procura milanese nell'ambito dell'inchiesta culminata con l'arresto di Renato Squillante — insieme, tra gli altri, ad un avvocato dallo studio del quale sarebbe provenuta la denuncia che aveva innescato il processo Enimont — oggetto dell'indagine perugina sul Melpignano — e ad un altro magistrato, peraltro sopraggiunto in un secondo momento, che sarebbe poi stato arrestato insieme al Melpignano.

Appare del tutto evidente che tutto ciò non consente in alcun modo di ritenere giustificato il richiamo del nome dell'attrice nella « mappa » in questione, che riportava peraltro l'immagine ed i nomi di altre persone effettivamente coinvolte nell'indagine Melpignano ma i cui eventuali collegamenti con la dott.ssa Iannini non sono stati in alcun modo nemmeno accennati dalle parti convenute.

Né alcun ulteriore elemento è possibile ricavare dal verbale di interrogatorio di Pacini Battaglia il 19 settembre 1996 (doc. 13 fasc. conv.) che comunque risultava comprendere riferimenti alla persona dell'attrice in relazione a fatti non riconducibili all'inchiesta Melpignano.

Deve dunque confermarsi la natura effettivamente diffamatoria dell'accostamento del nome dell'attrice all'inchiesta giudiziaria Melpignano, non sussistendo nel caso di specie i presupposti per ritenere che il comportamento dei convenuti possa ritenersi scriminato dall'esercizio del diritto di cronaca.

Per l'eventuale sussistenza del reato di cui all'art. 595 cod. pen. deve considerarsi infatti che ciascun soggetto — secondo le previsioni della legge n. 47/1948 — ha il diritto di diffondere tramite la stampa notizie e commenti, così come garantito dalla disposizione di cui all'art. 21 della Costituzione.

Il diritto riconosciuto dall'ordinamento costituisce ed integra una causa di giustificazione che scrimina il comportamento del giornalista in quanto sussista l'oggettivo interesse che i fatti narrati rivestono per l'opinione pubblica (principio della pertinenza), la correttezza con cui essi vengono esposti (principio della continenza) e la corrispondenza tra i fatti accaduti e quelli narrati (principio della verità) (in tal senso tra le più recenti v. Cass. pen. 14 dicembre 1993; Cass., Sez. I, 5 maggio 1995, n. 4871), con la precisazione che — rispetto al principio della verità putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca (v. da ultimo Cass. pen. n. 2518/1999; Cass. pen. n. 11578/1997).

La violazione dell'effettiva corrispondenza tra la realtà dei fatti ed il richiamo alla persona dell'attrice in relazione all'inchiesta Melpignano conferisce dunque fondamento al positivo accertamento nel caso di specie della sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di diffamazione.

Ad esso si accompagna anche l'elemento soggettivo della fattispecie di reato, posto che esso — trattandosi di dolo generico — consiste nella volontà di usare espressioni offensive con la consapevolezza di ledere l'altrui reputazione (Cass. n. 7713/1996) e, nel caso di specie, palese doveva ritenersi l'effetto pregiudizievole per l'onore e la reputazione dell'attrice dell'inserimento della sua immagine del suo nome tra le persone coinvolte in una inchiesta giudiziaria di grande rilievo.

3. Oggetto di autonoma contestazione ai sensi della legge n. 675/1996 da parte dell'attrice è stata altresì la circostanza che accanto al suo nome ed alla sua immagine nella « mappa » pubblicata sul quotidiano sia stato inserito il nome della via ove si trovava la sua abitazione, seppure senza l'indicazione del numero civico corrispondente.

Ritiene il giudicante che la menzione dell'indirizzo privato dell'attrice — sia pure in maniera incompleta — nel contesto della pagina del quotidiano in questione costituisca specifica violazione dell'art. 9, lett. a), della legge n. 675/1996.

Non appare dubitabile infatti per un verso che l'indirizzo privato di un soggetto debba collocarsi tra i dati personali ad esso pertinenti in quanto rientrante comunque tra quelle informazioni idonee a consentirne l'individuazione e che, sotto altro profilo, la menzione del solo nome della strada ove l'abitazione privata è situata — ancorché non accompagnata anche dal numero civico — costituisca diffusione del dato personale comunque suscettibile di determinare la concreta attitudine alla lesione della riservatezza tutelata dall'art. 1, legge n. 675/1996.

La diffusione dell'indirizzo privato dell'attrice nel caso di specie risulta in particolare effettuata in violazione del diritto alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali di cui alla lett. d), dell'art. 20, legge n. 675/1996, specificamente riconosciuto nell'ambito dell'esercizio della professione giornalistica.

Invero appare del tutto agevole rilevare che la menzione del dato personale in questione ha violato il limite dell'essenzialità dell'informazione stessa rispetto a fatti di interesse pubblico, in primo luogo perché —

come si è già concluso in relazione all'ipotesi di diffamazione innanzi considerata — ogni riferimento della persona dell'attrice all'inchiesta ed ai fatti considerati dal quotidiano doveva considerarsi inesistente.

Ma oltre a ciò — ed anche, in ipotesi, qualora la persona dell'attrice fosse stata realmente coinvolta nei fatti delittuosi oggetto dell'inchiesta — ugualmente l'indicazione del luogo di abitazione dell'attrice non sarebbe stato in alcun modo giustificato, nel contesto dell'esposizione della specifica vicenda giudiziaria, da alcuna effettiva finalità informativa qualificabile come essenziale rispetto all'interesse della collettività alla conoscenza degli accertamenti e delle indagini in corso da parte delle competenti autorità.

Le stesse parti convenute, peraltro, non hanno in alcun modo chiarito a quale specifica esigenza informativa rispondesse l'indicazione del domicilio privato dell'attrice nel quadro rappresentato dagli articoli dedicati all'inchiesta giudiziaria di cui si riferivano gli sviluppi.

La riconosciuta possibilità di trattamento senza il consenso dell'interessato del dato relativo alla residenza anagrafica — per il combinato disposto degli artt. 12, lett. c) e dell'art. 33, comma 1, d.P.R. n. 223/1989 — deve collegarsi tuttavia al particolare regime di pubblicità degli atti anagrafici che, per effetto dell'art. 450, comma 2, cod. civ. e del disposto dell'art. 37, comma 1, d.P.R. n. 223/1989, esclude la diretta consultabilità degli atti anagrafici e prevede invece il rilascio di certificazione da parte dell'ufficiale di Stato civile previa richiesta da parte di persona identificata.

La necessità di coordinare le esigenze di tutela della riservatezza dei singoli introdotta dalla legge n. 675/1996 con la normativa preesistente nel caso di specie induce a ritenere che la diffusione indiscriminata e priva di effettiva pertinenza rispetto agli scopi informativi essenziali del dato anagrafico della residenza integri i presupposti di un trattamento non lecito o comunque eseguito in maniera non corretta.

Invero le particolari modalità di accesso alle informazioni contenute dagli atti anagrafici stabilite in epoca anteriore all'intervento della legge n. 675/1996 consentono con piena evidenza di rilevare che già il legislatore nella normativa speciale di riferimento aveva tenuto in debito conto l'esigenza di un bilanciamento tra contrapposti interessi, consistenti nel garantire da una parte la conoscibilità di determinati dati personali e dall'altra nel tutelare il rispetto della dignità e della riservatezza dell'interessato, prevedendo non già una libera consultabilità — e quindi diffondibilità — degli atti anagrafici bensì la possibilità di ottenere singole certificazioni di (alcune) iscrizioni previa domanda da parte di un soggetto identificato.

In tale prospettiva deve ritenersi quantomeno dubbio l'assunto che gli atti anagrafici possano ricondursi alla categoria delle fonti generalmente accessibili.

Le modalità di acquisizione di dati personali contenute negli atti anagrafici integrano infatti adempimenti rilevanti sotto il profilo della tutela della riservatezza, in quanto finalizzati a consentire in qualche modo una forma di controllo sull'acquisizione e la conoscibilità di alcune informazioni attinenti alla sfera personale del singolo.

Dunque l'eventuale riconoscimento della possibilità di diffondere tali informazioni in maniera indiscriminata — ancorché raccolte con le modalità prescritte — costituirebbe un inammissibile superamento della nor-

mativa specifica esistente, anche in relazione all'espresso limite in proposito stabilito dall'ultima parte della lett. b), del comma 1, dell'art. 20, legge n. 675/1996.

Se dunque la diffusione del dato personale in questione risulta estranea all'ambito di legittimità previsto dall'art. 20, lett. d), legge n. 675/1996, ciò risulta rilevante al fine di ritenere nel caso di specie positivamente integrata l'ipotesi di responsabilità civile conseguente alla violazione del disposto della lett. a), dell'art. 9, legge n. 675/1996, posto che rispetto alla fattispecie criminosa di cui all'art. 35, comma 1, legge n. 675/1996 risulta obiettivamente carente ogni prova riguardante l'elemento soggettivo del reato stesso, caratterizzato dal dolo specifico.

Il carattere di liceità e di correttezza che deve assumere ogni fase del trattamento dei dati personali — ivi compresa dunque la comunicazione e diffusione di essi — ai sensi della lett. a), dell'art. 9, legge n. 675/1996 risulta pertanto nel caso di specie oggetto di concreta ed effettiva violazione e determina il diritto dell'attrice al risarcimento del conseguente danno.

4. Così accertata e dichiarata la lesività dell'articolo in questione per l'onore e la reputazione dell'attrice Iannini, deve essere conseguentemente dichiarato ex art. 2043 cod. civ. il diritto della medesima al risarcimento del danno conseguente nei confronti dei convenuti in via tra loro solidale.

Per quanto riguarda il convenuto De Bortoli l'attribuzione di responsabilità deriva dalla sua qualifica di direttore responsabile del quotidiano all'epoca di pubblicazione della « mappa » contestata.

È noto infatti che la responsabilità del direttore responsabile viene generalmente configurata sotto il profilo dell'agevolazione colposa del delitto di diffamazione commesso da altri (v. art. 57 cod. pen.), pur potendo il medesimo anche in determinate circostanze concorrere nel reato stesso di diffamazione.

La responsabilità del direttore del quotidiano risulta in sostanza integrata nel caso di specie in considerazione dell'omissione del dovuto controllo volto ad impedire la consumazione di fatti penalmente rilevanti — realizzati nel caso di specie dalla formulazione della « mappa » — mediante l'esercizio dei poteri ad esso spettanti nell'esercizio delle sue attribuzioni di direttore responsabile della testata giornalistica.

Quanto alla società editrice convenuta, la responsabilità della stessa discende dal disposto dell'art. 11, legge n. 47/1948 che prevede nei reati commessi col mezzo della stampa la civile responsabilità del proprietario della pubblicazione e dell'editore in solido con gli autori del reato stesso.

I convenuti devono essere pertanto ritenuti obbligati in solido tra loro al risarcimento del danno in favore dell'attrice in riferimento alla accertata diffamazione, danno che si ritiene di liquidare nella somma già rivalutata e comprensiva di interessi di L. 30.000.000 e che costituisce ristoro del solo danno morale di cui all'art. 2059 cod. civ. — non risultando provato alcun danno patrimoniale — determinato secondo criteri di equità in considerazione della posizione professionale dell'attrice e dell'inevitabile esposizione pubblica che ad essa consegue, della gravità e del rilievo dell'indebita prospettazione del ruolo della medesima attrice in fatti di indubbio rilievo sociale nonché in considerazione dei presumibili effetti e

della portata dell'illecito diffamatorio dell'attrice rispetto all'ampiezza di diffusione del quotidiano in questione.

Oltre a tale somma si ritiene conforme ad equità liquidare in favore dell'attrice l'ulteriore importo di L. 5.000.000 — al valore attuale della moneta e interessi legali compresi ad oggi — ai sensi dell'art. 12, della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Ritiene invero il giudicante che detta sanzione pecuniaria accessoria rivesta natura civilistica e discenda dall'accertamento — sia pure in via incidentale — della sussistenza degli elementi costitutivi del reato previsto dall'art. 595 cod. pen. (Cass. pen. 19 gennaio 1994; Cass. pen. 23 aprile 1991; Cass. pen. 13 aprile 1989).

Quanto alla accertata violazione dell'art. 9, lett. a), legge n. 675/1996, sia la convenuta casa editrice che il direttore responsabile devono essere dichiarati tenuti in via tra loro solidale al conseguente risarcimento del danno, la prima in relazione alla previsione di cui all'art. 2049 cod. civ. ed il secondo in relazione ai doveri di controllo e di direzione connessi alla funzione da esso rivestita nell'ambito del quotidiano.

Nulla risultando sul piano della lesione patrimoniale, anche in tal caso risulta risarcibile il solo danno morale — specificamente previsto dal disposto dell'ultimo comma, dell'art. 29, comma 9, legge n. 675/1996 al di là delle ipotesi tradizionalmente riconosciute all'art. 2059 cod. civ. — che, tenuto conto dei medesimi criteri innanzi esposti per la determinazione del danno conseguente alla diffamazione, deve liquidarsi in via equitativa nella ulteriore somma di L. 10.000.000 al valore attuale della moneta ed interessi legali compresi fino alla data della presente sentenza.

Sulla somma così complessivamente determinata devono dunque essere riconosciuti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza.

Alla soccombenza segue la condanna dei convenuti in solido tra loro al rimborso delle spese del giudizio sostenute dall'attrice, liquidate complessivamente in L. 10.200.000 (di cui L. 700.000 per spese, L. 2.000.000 per diritti e L. 7.500.000 per onorari) oltre IVA e CPA.

Ai fini di cui agli artt. 59, lett. d), e 60, ultimo comma, d.P.R. n. 131/1986, si indicano nei convenuti — in quanto condannati in via tra loro solidale al risarcimento del danno prodotto da fatto costituente reato — le parti nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta di registro prenotata a debito.

P.Q.M. — Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

1) accoglie le domande proposte da Augusta Iannini nei confronti della RCS Editori S.p.A. e di Ferruccio De Bortoli con atto di citazione notificato in data 9 gennaio 1998 e, accertata la natura diffamatoria della « mappa » dal titolo « *La Capitale dei Sospetti. Indirizzi da controllare secondo il rapporto dei ROS.* » pubblicata in data 10 agosto 1997 sul quotidiano *Il Corriere della Sera* nonché l'illecita menzione nella medesima del privato domicilio dell'attrice, condanna entrambi i convenuti in via tra loro solidale al risarcimento del danno nei confronti dell'attrice, liquidato in via equitativa in complessive L. 45.000.000 con interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza all'effettivo saldo;

2) condanna altresì i convenuti in solido tra loro al rimborso delle spese del giudizio in favore dell'attrice, liquidate in L. 10.200.000 oltre IVA e CPA;

3) dispone che copia della presente sentenza venga trasmessa a cura della Cancelleria al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 40, legge n. 675/1996.